



montamento, in base a dette condizioni, dovrebbe aver luogo nel periodo massimo di anni 15 e col sistema delle "bimestralità non scontate".

Sembrerebbe peraltro opportuno - qualora l'operazione venga autorizzata dal Consiglio - che, come nei precedenti casi analoghi di finanziamenti deliberati in favore di Istituti autonomi per le Case Popolari, siano approvate le seguenti modificazioni alle condizioni suddette:

- prolungamento della durata del mutuo fino ad anni 20 al massimo, onde consentire all'Istituto mutuatario di sostenere l'onere annuo dell'ammontamento in limiti compatibili con i suoi modesti redditi, ricavabili dagli ipotecandi immobili;
- sostituzione del criterio di ammontamento da "rate bimestrali non scontate" col sistema delle rate semestrali non scontate, e ciò per semplificazione amministrativa dell'G.N.A. (precedenti autorizzazioni Istituti Case Popolari di Bologna, Roma, Bari e Napoli).

Il Direttore generale, vista la sues-